

INPS circolare 15 settembre 1979, n. 52020

Trattamento straordinario di integrazione salariale: legge 12 agosto 1977, n. 675 e legge 26 maggio 1978, n. 215 - Precisazioni varie - Rimborso integrazioni salariali alle aziende sospese - Variazione al piano dei conti.

I) Legge 12 agosto 1977, n. 675

1. Cause di intervento e procedure

La legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore, ha apportato tra l'altro alcune integrazioni e modifiche alla disciplina regolante l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni.

In particolare tale provvedimento legislativo, pur confermando in quanto compatibile la normativa inerente agli interventi straordinari già prevista dalle leggi n. 1115/1968, n. 464/1972 e n. 164/1975, ha ampliato le cause legittimanti l'intervento straordinario estendendolo alle ipotesi di crisi aziendale di cui sia riconosciuta da un apposito comitato di Ministri (il CIPI), istituito nell'ambito del CIPE, la particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore.

Viene altresì stabilito che la dichiarazione di crisi aziendale su citata può, per un anno dalla data di entrata in vigore della legge (23 settembre 1977), essere riferita anche a situazioni pregresse purchè successive al 1° luglio 1976.

Per quanto concerne le procedure intese all'emanazione del provvedimento di concessione del trattamento straordinario, la suddetta legge, innovando la precedente disciplina, dispone che i decreti siano emanati dal Ministro del lavoro in base alle delibere del CIPI che accertano la sussistenza delle cause dell'intervento stesso.

In merito alla riqualificazione professionale il provvedimento di legge prevede corsi, anche aziendali, non superiori a 3 mesi durante i quali i lavoratori percepiscono il trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni.

2. Efficacia temporale dei decreti emanati ai sensi della legge n. 675/1977

Sulla base dei chiarimenti forniti dai competenti Dicasteri si precisa che l'efficacia temporale dei decreti emanati ai sensi della legge n. 675/1977 è tassativamente fissata nell'ambito intercorrente tra la data iniziale e quella finale indicate nel testo dei provvedimenti medesimi, a prescindere dal numero di settimane ivi comprese.

Di conseguenza nell'esecuzione di detti decreti non è consentito applicare il cosiddetto criterio dello scorrimento (1) delle integrazioni salariali, rimanendo determinato il periodo del trattamento nell'arco temporale specificato dai decreti in parola.

Pertanto, ove le date, iniziale e finale, indicate nel provvedimento non coincidano rispettivamente con il lunedì e il sabato, gli impiegati devono ritenersi esclusi dal beneficio delle prestazioni in esame per quanto concerne la prima e l'ultima settimana dell'intervento.

Tale esclusione deriva dalla circostanza che, essendo - come è noto - le integrazioni salariali calcolate in rapporto alla settimana, gli impiegati risulterebbero lavoranti ad orario ridotto nella prima e nell'ultima settimana dell'intervento, e non in stato di sospensione come invece è richiesto dalla vigente normativa per l'ammissibilità dell'intervento straordinario nei confronti di detta categoria di lavoratori.

3. Agevolazioni di cui ai punti a) e b) del V comma ex art. 21 della legge n. 675/1977

Un'ulteriore innovazione apportata dal provvedimento in esame nell'ambito della normativa che disciplina gli interventi straordinari è contenuta nel 5° comma dell'art. 21.

Con tale norma infatti vengono posti a carico di un particolare Fondo costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e denominato "Fondo per la mobilità della manodopera":

a) le quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per ristrutturazione o riconversione aziendale dei lavoratori che non vengano rioccupati nella stessa azienda al termine di detto periodo per l'impossibilità da parte dell'azienda medesima di mantenere il livello occupazionale;

b) il contributo addizionale previsto dall'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Tali agevolazioni sono applicabili anche per i lavoratori posti in Cassa integrazione guadagni da parte di quelle aziende per le quali, sentite le Organizzazioni sindacali, si ravvisa la necessità di pervenire ad una nuova dimensione produttiva.

In sede di esecuzione dei decreti emanati ai sensi della legge in esame le Sedi, al fine di una corretta concessione delle agevolazioni su citate, si atterrano alla esplicita indicazione, contenuta nei decreti stessi, concernente l'applicabilità dell'art. 21.

Si fa riserva di precisazioni in merito all'applicabilità del 5° comma dell'art. 21 alle aziende edili e lapidee.

4. Istruzioni operative

Per l'applicazione dei decreti emanati ai sensi della legge n. 675/1977 si confermano in linea generale le istruzioni contenute al punto A), n. 1, della circolare n. 57309 G.S. del 29 ottobre 1977 (2).

Peraltro, alle aziende interessate all'applicazione dei decreti che prevedono la concessione delle agevolazioni di cui al 5° comma, dell'art. 21 "ex lege" n. 675, dovrà essere inviato, anziché il mod. I.G.i. 6/str/bis, il mod. I.G.i. 6/str/ter di nuova istituzione.

Per il conguaglio delle integrazioni salariali erogate in base a decreti emessi ai sensi della legge n. 675/1977 e delle quote di indennità di anzianità che, ai sensi del decreto di concessione, siano a carico del "Fondo per la mobilità della manodopera", i datori di lavoro interessati devono attenersi alle istruzioni che seguono.

a) Indicheranno gli importi delle integrazioni salariali, separatamente per gli operai e impiegati, in due distinti righe in bianco del quadro "D" del mod. DM 10M/ind., dopo il rigo 51, precedenti rispettivamente dalla dizione "Int. sal. op. L. n. 675/1977" e "Int. sal. imp. L. n. 675/1977" e, nella casella "COD", dal codice "N5" e "N6".

b) Esporranno i relativi dati (numero ore operai ed impiegati, data del mod. I.G.i. 15/str. che risulta indicata nel mod. I.G.i. 6/str./ter) nei quadri "F" e "G".

c) Indicheranno l'importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relativi alle integrazioni salariali in argomento in un rigo in bianco del quadro "D", preceduti dalla dizione "Ratei C.i.g. L. n. 675/1977" e, nella casella "COD", dal codice "N7", separatamente da quello relativo ad altre integrazioni salariali, eventualmente chiesto a rimborso con lo stesso mod. DM 10M/ind.

d) Indicheranno l'importo delle quote di indennità di anzianità di cui sopra in un rigo in bianco del quadro "D", preceduto dalla dizione "Quote ind. anz. L. n. 675/1977" e, nella casella "COD", dal codice "N8", ed il numero dei dipendenti, cui le quote si riferiscono, nel rigo 68 del quadro "F".

L'importo del contributo addizionale che, ai sensi dell'art. 21 della L. n. 675/1977, è a carico del "Fondo per la mobilità della manodopera", verrà determinato direttamente dai programmi di riparto del sottosistema elaborativo periferico e quindi riportato per ciascuna denuncia su appositi elenchi di cui è cenno al successivo punto 7), in occasione della rielaborazione dei dati dei mod. DM 10/M da parte del C. El.

Nell'ipotesi che i decreti di cui alla legge in argomento, comportanti i benefici di cui all'art. 21, punti a) e b), della legge n. 675/1977, vengano emanati dopo che le aziende interessate hanno già conguagliato, per gli stessi periodi, integrazioni salariali ordinarie, in base a precedente autorizzazione rilasciata dagli Organi della Cassa, e hanno già versato, in quanto considerato dovuto, il relativo contributo addizionale, dovrà procedersi come segue.

A) Le ulteriori integrazioni erogate in base ai citati decreti (ad es. integrazioni salariali corrisposte agli impiegati) saranno poste a conguaglio secondo le modalità sopra precisate.

B) Per il rimborso del contributo addizionale versato, le aziende in parola saranno invitate a presentare una domanda di rimborso nella quale dovranno essere indicati: l'importo del contributo, l'importo delle integrazioni salariali sulle quali è stato calcolato il contributo stesso, nonché gli estremi della denuncia (periodo contributivo, data e ufficio accettante).

Il rimborso del contributo addizionale dovrà essere disposto con le consuete modalità dal Reparto riscossione contributi, dopo avere effettuato i necessari controlli sulla base dei dati forniti dalle aziende e di quelli agli atti della Sede, salvo che la somma non debba essere reintrodotta in conto crediti dell'Istituto.

Resta inteso che contestualmente alle operazioni di rimborso dovrà essere rideterminato e contabilizzato il contributo da porre a carico del Fondo per la mobilità della manodopera con le modalità di cui alle successive istruzioni contabili.

La domanda relativa al rimborso sarà conservata nel fascicolo C.i.g. dell'azienda.

5. Istruzioni contabili (omissis)

6. Sistemazione periodi arretrati

Le Sedi avranno cura di individuare tutte le aziende beneficiarie delle norme di cui all'art. 21, 5° comma, lett. a) e b) della legge n. 675/1977 e di comunicare loro - sempreché, ovviamente, il termine di decadenza per la presentazione delle richieste di rimborso non sia ancora scaduto - che, ove non abbiano già conguagliato le relative integrazioni salariali e le quote di indennità di anzianità, dovranno attenersi per il conguaglio da effettuarsi col primo adempimento contributivo successivo alla ricezione della comunicazione, alle istruzioni indicate al precedente punto 4.

Inoltre, le aziende stesse saranno invitate a precisare se abbiano conguagliato o no integrazioni salariali, per i periodi di efficacia dei decreti emessi ai sensi della suddetta legge, anche in base a precedente autorizzazione al trattamento ordinario rilasciata dagli Organi della Cassa e, in caso positivo, a trasmettere un prospetto redatto secondo l'allegato fac-simile nonché copia delle denunce contributive con le quali è stato operato il conguaglio.

Il prospetto verrà utilizzato sia al fine di porre a carico del "Fondo per la mobilità della manodopera" gli importi già conguagliati a titolo di indennità di anzianità e i contributi addizionali sia al fine di disporre il rimborso dei predetti contributi eventualmente versati.

Nel caso di mancata presentazione del prospetto entro il termine che le Sedi riterranno di stabilire e dopo l'invio di un sollecito, dovranno essere disposti accertamenti diretti (omissis).

7. Documentazione per la richiesta del rimborso delle somme da porre a carico del Fondo per la mobilità della manodopera

Per la richiesta di rimborso delle somme da porre a carico del Fondo per la mobilità della manodopera (contributo addizionale e quote di indennità di anzianità) verranno predisposti appositi elenchi (vedi fac-simile allegati 3, 4 e 5) contenenti gli elementi distintivi dell'azienda e gli importi delle quote di indennità di anzianità o dei contributi addizionali di cui alle lettere a) e b) del più volte citato V comma dell'art. 21.

Per quanto attiene la predisposizione di tali elenchi si precisa che quelli relativi alle indennità di anzianità rilevabili dai mod. DM 10/M, nonché ai contributi addizionali calcolati dal programma di elaborazione delle denunce stesse, saranno emessi periodicamente dal C. El. sia per le Sedi che operano con il sottosistema IBM 3790 che per quelle che operano in service.

A fine esercizio gli elenchi di cui trattati - dopo aver verificato la concordanza dei totali con i saldi dei rispettivi conti CIR 00/08, CIR 30/03 e CIR 30/04 - debitamente sottoscritti dal dirigente il Reparto riscossione contributi e dal dirigente la Sede, verranno trasmessi a questa Direzione generale - Servizio bilanci.

II) Legge 26 maggio 1978, n. 215**1. Precisazione in merito all'art. 3 del D.L. 30 marzo 1978, n. 80**

L'art. 3 del D.L. 30 marzo 1978, n. 80, modificato in fase di conversione dalla legge in esame, prevede che il lavoratore che non abbia superato il periodo di prova presso l'azienda alla quale è stato avviato o in applicazione della speciale procedura prevista dall'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero - in caso di azienda non vincolata a tale procedura - a norma dell'art. 11, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, venga reintegrato nel precedente rapporto di lavoro, mantenendo il diritto al trattamento straordinario di Cassa integrazione guadagni, a decorrere dal giorno successivo a quello della risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Per quanto ovvio si precisa che tale lavoratore potrà fruire delle integrazioni salariali straordinarie nei limiti in cui permanga l'efficacia del decreto emanato in favore dell'azienda nella quale viene reintegrato.

2. Pagamento diretto delle integrazioni salariali straordinarie

Il primo comma dell'art. 5 del D.L. n. 80 nel testo modificato dalla legge n. 215 prevede che l'Istituto possa essere autorizzato esclusivamente da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale a pagare direttamente ai lavoratori le integrazioni salariali concesse ai sensi della normativa regolante gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni. Le domande per ottenere tale beneficio, debitamente motivate e documentate, vanno rivolte dalle aziende interessate ai competenti Uffici regionali del lavoro.

Ove il decreto concessivo delle integrazioni salariali straordinarie stabilisca detto sistema di pagamento, le Sedi interessate dovranno provvedere a corrispondere le prestazioni di cui trattasi, con i connessi assegni familiari in quanto spettanti, nonché l'eventuale importo delle quote di indennità di anzianità di pertinenza dei lavoratori licenziati, che siano maturate durante un periodo ininterrotto di sospensione immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

A) Procedura per il pagamento diretto delle prestazioni ed istruzioni contabili

I pagamenti diretti saranno disposti in unica soluzione per i periodi pregressi ed alla fine di ogni periodo di paga per quanto attiene quelli successivi alla data di emanazione del decreto ministeriale.

Premesso che in base al secondo comma del sopracitato art. 5 del D.L. n. 80 "restano fermi gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale", ai fini del pagamento diretto delle integrazioni salariali straordinarie da parte delle Sedi, l'azienda interessata dovrà fornire, con apposito elenco, i dati necessari come da allegato fac-simile (3).

La colonna contraddistinta dal n. 13, come si evince dal testo e dalla avvertenza in calce al modulo succitato, ha la funzione di far risultare una dichiarazione sottoscritta da parte del lavoratore il quale attesti di non aver prestato attività lavorativa remunerata durante il periodo di integrazione salariale e di non aver percepito né richiesto per detto periodo altri trattamenti previdenziali (indennità di disoccupazione, indennità corrisposta da enti gestori dell'assicurazione contro le malattie, ecc.).

Detto elenco - dattiloscritto o compilato con caratteri a stampatello - dovrà pervenire alle Sedi in due copie oltre all'originale; è opportuno, altresì, che una copia rimanga anche agli atti dell'azienda (omissis).

3. Estensione del trattamento straordinario ai dipendenti delle imprese industriali in crisi addetti ad unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto dell'impresa

Il D.L. n. 80/1978, nell'art. 4 bis di cui alla legge di conversione n. 215/1978, stabilisce che "a decorrere dal 1° marzo 1978, il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria è esteso ai dipendenti delle imprese industriali in crisi addetti ad unità organiche esercenti in modo prevalente e continuativo la commercializzazione del prodotto dell'impresa".

Beneficiari del trattamento straordinario in questione sono, in conformità alla disciplina normativa regolante gli interventi straordinari, sia gli impiegati sospesi che gli operai sospesi o lavoratori ad orario ridotto, rimanendo esclusi gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e i dirigenti.

Dalla dizione della norma in esame deve intendersi esteso al settore commerciale tutto il "corpus" normativo disciplinante gli interventi straordinari in quanto applicabile.

A) Istruzioni operative e contabili

Per il rimborso alle aziende delle integrazioni salariali in argomento erogate dalle stesse ai lavoratori si precisa che per il momento - in attesa di poter procedere alla ristampa delle denunce di mod. DM 10/M/Comm., al fine di inserirvi tutti i dati relativi alle integrazioni salariali, e alla revisione dei programmi di acquisizione e di calcolo delle predette denunce - dovrà essere seguita la procedura prevista per le aziende sospese, indicata nel successivo par. VII.

Per la determinazione dell'importo del contributo addizionale dovuto dalle aziende ovvero a carico del "Fondo per la mobilità della manodopera", ove il decreto di concessione preveda le agevolazioni di cui al 5° comma dell'art. 21 della legge n. 675/1977, le aziende nella domanda di rimborso dovranno precisare il numero medio dei dipendenti in forza nell'anno precedente il periodo di integrazione.

Si chiarisce che il numero dei dipendenti deve essere determinato complessivamente, tenendo cioè conto anche di quelli in forza presso separate dipendenze ancorché dislocate in province diverse, comprese ovviamente quelle che svolgono attività industriale.

Ai fini della contabilizzazione delle somme di cui sopra (integrazione salariale straordinaria, ratei di competenze annuali, assegni familiari, contributi addizionali ed eventuali quote di indennità di anzianità) valgono, fintantoché non verranno apportati i necessari adeguamenti al mod. DM 10/M/Comm., le istruzioni vigenti per il rimborso a cura della Sede alle aziende cessate o sospese, tenendo conto, per l'individuazione della gestione (CIR, CER, CES) cui competono gli eventuali contributi addizionali a carico dei datori di lavoro, del ramo di attività dell'azienda industriale.

III) Termine di decadenza per la richiesta di rimborso di somme corrisposte ai dipendenti a titolo di integrazione salariale straordinaria - Precisazioni

Si rende noto che il Ministero del lavoro interessato sulla specifica questione concernente l'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 9 del D.L.C.P.S. n. 869/47 - modificato dall'art. 16 "ex lege" n. 164/75, in presenza di interventi straordinari, ha specificato che detto termine possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di richieste di rimborso di integrazioni salariali straordinarie anticipate dai datori di lavoro per conto della Cassa integrazione guadagni.

L'operatività della norma suddetta, peraltro, viene condizionata dal citato Dicastero alla circostanza che i provvedimenti di concessione del trattamento straordinario siano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale entro il termine di durata del periodo autorizzato.

Conseguentemente, ove il decreto concedente le prestazioni in esame venga emanato successivamente al periodo interessato dalla sospensione o riduzione di orario dell'attività lavorativa, non è possibile applicare alle richieste di rimborso delle integrazioni salariali straordinarie il richiamato termine di decadenza (cfr. circ. ris. n. 51285 G.S. del 20 febbraio 1967).

Ciò in quanto, essendo la decadenza una limitazione eccezionale dell'esercizio del diritto, esplica la propria operatività soltanto nei limiti tassativamente prescritti dalla legge.

IV) Precisazioni in merito all'ammissibilità del trattamento straordinario d'integrazione salariale nel caso di azioni di sciopero ovvero di occupazione dello stabilimento

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha di recente espresso il parere che nelle ipotesi di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni i lavoratori sospesi possono beneficiare delle relative prestazioni anche ove aderiscono ad azioni di sciopero effettuate da maestranze in servizio presso l'azienda.

Tale orientamento trae origine dalla considerazione che non è configurabile in senso tecnico giuridico la partecipazione allo sciopero da parte del lavoratore non tenuto alla prestazione lavorativa in quanto si trova già nello "status" di sospeso dalla predetta attività.

Il citato Dicastero ha, inoltre, precisato che nelle ipotesi di crisi aziendale o settoriale l'eventuale adesione all'occupazione dello stabilimento da parte di maestranze già sospese, per le quali è in corso l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni - e quindi non tenute alla prestazione lavorativa - non appare in linea di massima rilevante sulla prosecuzione del beneficio delle prestazioni in esame purché l'evento stesso non costituisca causa diretta del prolungamento del periodo di sospensione già programmato dall'azienda.

Pertanto anche nelle ipotesi di occupazione dello stabilimento i lavoratori sospesi per crisi aziendali o settoriali conservano il diritto alle integrazioni salariali straordinarie nei limiti sopra indicati.

Il predetto Ministero si è invece riservato di esaminare le singole fattispecie ricadenti nei casi di ristrutturazione aziendale in considerazione dei riflessi che l'occupazione può determinare sull'attuazione dei lavori già programmati.

V) Riflessi dell'intervento straordinario sul diritto alle ferie

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha di recente precisato che durante il periodo di intervento straordinario per sospensione non matura il diritto alle ferie.

Conseguentemente le integrazioni salariali straordinarie competono ai beneficiari per l'intero periodo di efficacia del decreto ministeriale di concessione.

VI) Diritto alle integrazioni salariali straordinarie in caso di fallimento dell'azienda

Il Ministero del lavoro ha di recente precisato che in caso di fallimento dell'azienda per la quale sussiste l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni, permane il diritto dei lavoratori a fruire delle integrazioni salariali sino alla data di risoluzione dei singoli rapporti di lavoro.

Inoltre con la legge 27 luglio 1979, n. 301, è stato aggiunto il seguente comma all'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675:

"Con effetto dal 1° gennaio 1979, nel caso di fallimento di aziende industriali, oltre ad applicarsi le disposizioni di cui al comma precedente, ove siano intervenuti licenziamenti, l'efficacia degli stessi è sospesa ed i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della Cassa integrazione per crisi aziendale dichiarata ai sensi dell'art. 2 della presente legge, il cui trattamento può essere concesso per un periodo massimo di ventiquattro mesi, e del conseguente disposto del precedente art. 21, secondo comma".

Salvo diverso avviso del competente Ministero del lavoro che è stato specificatamente interpellato sui criteri interpretativi della norma in parola, si ritiene che nella fattispecie ipotizzata dal legislatore sia applicabile tutto il "corpus" normativo disciplinante l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni.

VII) Aziende sospese - Rimborso integrazioni salariali

In relazione al quesito rivolto da alcune Sedi in merito alle procedure da seguire per il rimborso delle integrazioni salariali alle aziende che abbiano ricevuto la relativa autorizzazione ovvero in caso di interventi straordinari siano state destinate di apposito decreto e, quindi, abbiano corrisposto le integrazioni stesse ai lavoratori durante una sospensione totale di attività delle aziende stesse senza obblighi contributivi nei confronti dell'Istituto e che sollecitino il rimborso in argomento, si forniscono le seguenti precisazioni.

Le aziende, per le quali si verifichi tale situazione, saranno invitate a presentare una richiesta di rimborso - semprechè, ovviamente, il termine di decadenza per la presentazione della richiesta stessa non sia ancora scaduto - che dovrà contenere i seguenti dati:

- l'importo delle integrazioni salariali erogate, distinto, ove si tratti di interventi straordinari, per operai e impiegati;
 - il numero delle ore - distintamente per operai ed impiegati qualora si tratti di interventi straordinari - per le quali sono state erogate le integrazioni salariali;
 - l'eventuale importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative alle integrazioni salariali;
 - l'eventuale importo delle quote di indennità di anzianità, in caso di intervento straordinario, corrisposte ai lavoratori licenziati in quanto maturate durante un periodo ininterrotto di sospensione immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro;
 - l'eventuale importo del contributo addizionale;
 - gli estremi (data e numero distintivo) dell'autorizzazione, rilasciata dalla competente Sede dell'Istituto, alla corresponsione delle integrazioni salariali ovvero, per gli interventi straordinari, la data del mod. I.G.i. 15/str. che risulta indicata nel mod. I.G.i. 6/str./bis o nel mod. I.G.i. 6/str./ter, inviati dalla competente Sede dell'Istituto.
- In calce alla richiesta i datori di lavoro dovranno attestare, sotto la propria responsabilità, che la somma chiesta a rimborso corrisponde a quella erogata ai dipendenti.

I datori di lavoro dovranno altresì eseguire gli adempimenti necessari per l'accreditamento figurativo dei contributi a favore dei lavoratori sospesi (omissis).

(1) Cfr. circ. n. 55324 G.S. del 4 settembre 1969 e n. 50943 G.S. dell'8 febbraio 1973.

(2) Il mod. I.G.i. 6/str/ter dovrà essere riprodotto a cura delle Sedi a mezzo duplicatore.

(3) Si precisa che nel caso di pagamento del trattamento straordinario, i datori di lavoro dovranno comunque compilare il mod. I.G.i. 15 str. di cui alla circolare n. 57309 G.S. del 29 ottobre 1977.



I termini della questione segnalata da codesto Ufficio con la lettera che si riscontra possono così riassumersi: la S.p.A. ha ridotto la retribuzione inerente alle ferie spettanti ai lavoratori di una quota proporzionata alla sospensione del lavoro verificatasi nello stabilimento di a causa delle note vicende congiunturali; avverso tale comportamento la Camera del lavoro di si è rivolta all'Ispettorato del lavoro invocandone l'intervento al fine della reintegrazione del diritto alle ferie dei lavoratori che detto sindacato assume lesa dalla Società datrice di lavoro.

In pratica si è verificato che da più di un anno le maestranze dello stabilimento hanno alternato settimane di lavoro ad orario ridotto (24 ore) con settimane di totale sospensione dell'attività aziendale, fruendo dello speciale trattamento erogato dalla Cassa per l'integrazione dei guadagni in applicazione della [legge 23 giugno 1964, n. 433](#).

Al riguardo - in assenza di una specifica norma di legge che regoli la fattispecie verificatasi, nel senso di stabilire se spetti o meno agli operai dipendenti dalle aziende industriali sospesi dal lavoro ovvero che lavorino ad orario ridotto, e perciò stesso aventi diritto all'integrazione salariale di cui all'[art. 1 del D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788](#), il diritto all'intero periodo feriale annuale, - questo Ministero è dell'avviso che la soluzione alla questione prospettata da codesto Regionale possa essere convenientemente ricercata soltanto attraverso accordi di carattere sindacale, tanto più che, allo stato attuale della contrattazione collettiva, neppure il c.c.n.l. 17 febbraio 1963 per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, tuttora vigente, dispone alcunchè in proposito.

Tuttavia sembra che per i periodi di riduzione di orario la questione dovrebbe essere stata risolta favorevolmente alla richiesta della Camera del lavoro perchè, anche se ridotti, trattasi sempre di periodi lavorativi effettuati e non sarebbe ammissibile una discriminazione fra ore lavorate e non di una stessa giornata lavorativa ai fini del calcolo del servizio prestato quale presupposto delle ferie spettanti al singolo lavoratore.

Per contro sembra più difficilmente sostenibile la tesi dei lavoratori quando il sistema di lavorazione attuato dalla Ditta, come nel caso di che trattasi, a causa delle note difficoltà congiunturali, è quello di alternare in un lungo arco di tempo (per più di un anno) settimane di lavoro - seppure ridotto - con settimane di totale sospensione dell'attività lavorativa. Ammettendo infatti, per ipotesi, che il servizio prestato nell'anno sia stato ridotto a metà, avendosi per l'altra metà totale sospensione dal lavoro, deve riconoscersi che il lavoratore interessato, seppure in Cassa integrazione è stato in riposo ed è noto che l'istituto giuridico delle ferie ha fundamentalmente lo scopo di reintegrare le energie fisiche consumate in relazione al servizio prestato o da prestare in un anno intero: il che nella fattispecie non si è verificato.

D'altra parte è opportuno far presente che l'anzianità di servizio, per espressa disposizione di legge ([artt. 2110, 2111 cod. civ.](#)), va computata ai fini delle ferie nei soli casi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, servizio militare, pertanto una eventuale estensione di tale trattamento ad altri casi non previsti dalla legge, potrebbe essere riconosciuta soltanto se fosse sancita nei contratti individuali o collettivi di lavoro.